

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEL BILANCIO

54.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTERDÌ 24 SETTEMBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (Rinvio):			
Risarcimento dei danni di guerra (1073)	1034	Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture (1099)	1038
Adeguamento delle retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo (1074)	1034	Piano straordinario di azione a favore della coniglicoltura (1070)	1039
Passaggio in proprietà ai comuni degli impianti destinati alla segnalazione dell'allarme aereo (1076).	1034	Nuove disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento (1071)	1040
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Erogazione delle spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addetti (1072)	1041
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (<i>Modificato dal Senato — Approvato con emendamenti</i>) (1012-B)	1034	Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ritirate dalla circolazione in base al Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743 (1075)	1042
Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1025-B)	1036	Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonché ai bilanci dei patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1077)	1043
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41 (1067)	1036	Convalidazione dei Regi decreti 24 luglio 1940-XVIII, n. 1141, e 3 agosto 1940-XVIII, n. 1142, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1940-41 (1078)	1044
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVII, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (<i>Approvato con emendamenti</i>) (1068)	1037	Autorizzazione di spesa di lire 6,000,000 per la costruzione della nuova sede del Regio Istituto tecnico industriale di Livorno (1081)	1044

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Trasferimento della costruenda Casa Littoria di Roma in proprietà dello Stato, per essere destinata a nuova sede del Ministero degli affari esteri (1082) . . .	1045
Proroga del termine per l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena (1083)	1045
Concessione dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato per la « Zona B » ad oriente del Bisagno nella città di Genova (1084) . . .	1046
Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito (1089)	1046
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante l'aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti. (<i>Approvato con emendamenti</i>) (1100)	1047

La riunione comincia alle 10.

(È presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i Consiglieri nazionali Arcidiacono, Bibolini, Borgatti, Brizi, Bruni, Molfino, Pascolato, Pesenti, Bruchi, Arlotti, Armenise, Frignani, Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Rinvio della discussione di tre disegni di legge.

PRESIDENTE comunica che la discussione del disegno di legge n. 1073: « Riscarcimento dei danni di guerra » è rinviata alla prossima riunione della Commissione del Bilancio, che avrà luogo mercoledì 2 ottobre 1940-XVIII, alle ore 9,30.

Avverte inoltre che i disegni di legge: « Adeguamento delle retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo » (1074) e « Passaggio in proprietà ai comuni degli impianti destinati alla segnalazione dell'allarme aereo » (1076) sono rinviati per essere discussi dalle Commissioni legislative riunite del bilancio e degli affari interni nella riunione che avrà luogo anche il 2 ottobre 1940-XVIII alle ore 11.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (1012-B)

PRESIDENTE comunica che il Relatore camerata Brizi, assente giustificato, ha inviato la seguente relazione.

« All'articolo 2, che porta il sistema delle eccezioni, il quale sistema fu ampliato nella discussione alla nostra Commissione generale del bilancio, la Commissione di finanza del Senato del Regno ha a sua volta ampliato le eccezioni stesse.

Precisamente alla lettera a) l'eccezione è ampliata nel senso che il periodo di un anno, nel cumulo dei valori trasferiti, decorre, non dal 28 giugno 1940-XVIII, ma dalla data della prima vendita fatta da tale giorno in poi, e nel senso che gli immobili siano situati, non nello stesso distretto di Ufficio del registro, ma nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

La eccezione di cui alla lettera i) dello stesso articolo è chiarita e ampliata, oltre che fra parenti fino al terzo grado, fra il coniuge dell'autore della successione e i parenti di quest'ultimo fino al terzo grado.

Inoltre all'articolo stesso sono aggiunte altre tre eccezioni, con le nuove lettere l), m), n), per le assegnazioni di immobili secondo l'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, per le alienazioni effettuate dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare della legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e infine per gli atti di fusione di società.

All'articolo 5 la Commissione del Senato del Regno ha estesa la riduzione delle aliquote di registro per le fusioni sociali, a quelle fusioni di società delle quali anche una soltanto sia stata costituita prima della data di applicazione di questa legge.

Da ultimo, all'articolo 12 la Commissione del Senato ha introdotta la dichiarazione che le disposizioni dei primi quattro articoli, cioè della imposta speciale del 60 per cento sul plusvalore, si applicano fino a data da stabilire (come il Ministro aveva accettato quale raccomandazione, nella discussione della nostra Commissione), e che parimenti sarà per le disposizioni sulla sopratassa di tardiva registrazione e sulla pena pecuniaria, di cui agli articoli 10 e 11.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il relatore conclude col raccomandare di condividere le modificazioni della Commissione di finanza del Senato ».

PRESIDENTE avverte che a norma dell'articolo 42 del Regolamento la Commissione del bilancio può deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato.

DA EMPOLI ricorda che, mentre in un primo tempo si era pensato di cumulare — agli effetti dei limiti di valore di lire 50,000 e 300,000 di cui al paragrafo a) dell'articolo 2 — i valori accertati per trasferimenti avvenuti entro un anno fra due parti contraenti, in definitiva la Commissione del bilancio adottò un testo nel quale il cumulo dei valori avviene per trasferimenti effettuati dallo stesso venditore, anche se i compratori sono diversi.

Tale disposizione presenta gravi difficoltà di applicazione e non sembra nemmeno in armonia con i principi più elementari di equità tributaria e con gli stessi fini che la legge si propone di conseguire. Se infatti si vende un primo immobile o parte di esso entro un limite di valore di 50,000 lire, è bensì concessa la esenzione; ma verificandosi una successiva vendita immobiliare anche del valore di poche migliaia di lire, l'imposta sul plus valore deve essere pagata se i due negozi giuridici nel loro complesso importano un valore anche di poco superiore alle 50,000 lire, per quanto nel caso così esposto il limitato valore dell'immobile, oggetto della seconda contrattazione, escluda di per sé ogni intento speculativo sia nel venditore che nel compratore. Se poi con altre successive compravendite si viene a superare il valore complessivo di 300,000 lire, anche il compratore del primo immobile alienato dallo stesso venditore per un valore inferiore alle 50,000 lire, dovrebbe essere chiamato a pagare l'imposta sul plus valore, conseguenza questa inammissibile perchè si consente di rivedere una posizione già liquidata, per la quale il compratore in perfetta buona fede aveva acquistato con la certezza di non dover corrispondere l'imposta sul plus valore.

D'altra parte è da mettere in particolare rilievo che se lo scopo della legge è quello di colpire la speculazione consistente nell'accaparramento di immobili, non si comprende perchè si debba colpire chi vende più immobili a persone diverse e non colui che più immobili acquista da diverse persone.

Raccomanda quindi al Ministro delle finanze di voler consentire una modifica del

testo dell'articolo 2 lettera a) capoverso in base alle considerazioni esposte.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ricorda che egli nella precedente riunione della Commissione del bilancio aveva proposto di escludere la esenzione per le vendite poste in essere tra le medesime parti contraenti e non già per le vendite effettuate dallo stesso venditore.

SPINELLI DOMENICO si associa alle considerazioni fatte dal camerata Da Empoli e ritiene che gli inconvenienti lamentati possano eliminarsi con un emendamento alle modificazioni stesse approvate dal Senato, aggiungendosi dopo le parole « 27 giugno 1940-XVIII », nella lettera a) capoverso dell'articolo 2, le parole « allo stesso compratore ».

MEZZETTI teme che in tal modo si apra la strada ad un'altra forma di speculazione consistente nello spezzettamento delle proprietà.

SPINELLI DOMENICO osserva che la speculazione che il disegno di legge vuol colpire non è quella del vendere, ma quella dell'accaparramento degli immobili.

CAPRI CRUCIANI ritiene che sarebbe preferibile dire: « si cumulano i valori accertati in ordine agli acquisti effettuati dallo stesso compratore nel periodo di un anno... » ciò perchè la legge mira a colpire il compratore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento proposto dal camerata Spinelli, anche perchè presenta il vantaggio di semplificare le cose e di non mettere in difficoltà gli Uffici del Registro. Ritiene però che le parole « allo stesso compratore » o meglio « ad uno stesso compratore » vadano aggiunte dopo le parole « dallo stesso venditore ».

In tal modo il capoverso della lettera a) dell'articolo 2 assumerebbe la seguente formulazione:

« Ai fini della disposizione di cui sopra, si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti effettuati dallo stesso venditore ad uno stesso compratore nel periodo di un anno, a decorrere dalla data della prima vendita posta in essere, dopo il 27 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni confinanti ».

PRESIDENTE pone ai voti le modificazioni apportate dal Senato al capoverso della lettera a) dell'articolo 2 con l'emendamento del camerata Spinelli nella formulazione definitiva proposta dal Ministro delle finanze-

(Sono approvate).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva poi che alla lettera *i*) dello stesso articolo 2 la Commissione di finanza del Senato ha accolto un emendamento del senatore Cipolla, per cui la lettera predetta è venuta ad essere così formulata:

«*i*) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione, quando il trasferimento ha luogo fra parenti fino al 3° grado, ed altresì ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da cessione di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, quando la cessione ha luogo fra parenti fino al 3° grado, oppure fra il coniuge dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al 3° grado ».

Le parole però: « per maggiori assegni o conguagli », danno un carattere limitativo alla disposizione ed è bene quindi che siano soppresse.

PRESIDENTE pone ai voti la modificazione apportata dal Senato alla lettera *i*) dell'articolo 2 con la proposta di soppressione testè fatta dal Ministro delle finanze.

(*È approvata*).

SPINELLI DOMENICO domanda se la solidarietà di cui parla l'articolo 11 vada intesa nel senso che il venditore è tenuto al pagamento solo quando il compratore non vi possa far fronte.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Evidentemente. È una norma della legge generale sul Registro.

SPINELLI DOMENICO chiede inoltre se non sia il caso di estendere la esenzione concessa per le permutate ai casi di compensazione tra compere e vendite nelle quali sia escluso ogni intento speculativo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non ritiene che si possa allargare ulteriormente la esenzione concessa per le permutate.

PRESIDENTE si associa.

Pone a partito le altre modificazioni proposte dal Senato alle lettere *l*), *m*), *n*) dell'articolo 2, al 3° e 4° comma dell'articolo 5 ed al 2° e 3° comma dell'articolo 12.

(*Sono approvate*).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo. (1025-B)

LANDI, *Relatore*. Questo provvedimento ritorna alla Commissione del bilancio con la modificazione puramente formale apportata dal Senato, che ha soppresso nel primo comma dell'articolo 4 le parole « con popolazione inferiore a 3000 abitanti ». Afferma che la modificazione è logica, dato che anche all'articolo 3 era stato tolto ogni riferimento ai Comuni con meno di 3000 abitanti.

PRESIDENTE pone ai voti la modificazione apportata dal Senato al 1° comma dell'articolo 4.

(*È approvata*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41. (1067)

PRESIDENTE poichè è assente giustificato il Relatore camerata Pesenti, prega il camerata Scotti di riferire su questo disegno di legge.

SCOTTI, *Relatore*, rileva che il presente disegno di legge riguarda la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1940, Anno XVIII emanato in base all'articolo 18 della legge 18 gennaio 1939-XVII, col quale si è provveduto allo stanziamento dei fondi necessari per fronteggiare esigenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. Con esso si regola la spesa complessiva di lire 2,443,650,000 assegnandone lire 1,600,000,000 al Ministero dell'Africa Italiana per servizi, spese inerenti e dipendenti dallo stato di guerra, ripartite in vari capitoli.

Sempre per servizi e spese straordinarie dipendenti dallo stato di guerra, vengono assegnati lire 30,000,000 al Ministero dell'interno per servizi e prestazioni straordinarie dell'Amministrazione di Sanità pubblica.

Lire 6,000,000 al Ministero dei lavori pubblici quale contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Lire 7,650,000 al Ministero delle Comunicazioni, così ripartite:

lire 350,000 alla Marina mercantile;
lire 2,300,000 alle Capitanerie di Porto;
lire 5,000,000 alla Milizia portuaria.

Lire 800,000,000 al Ministero della marina per spese di carattere straordinario, ed infine:

Lire 6,000,000 quale contributo straordinario per spese e servizi e prestazioni della Milizia della Strada.

Trattasi di spese che hanno tutte relazioni con lo stato di guerra e propone perciò l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato):

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (1068)

DA EMPOLI, *Relatore*, rileva che l'ampia materia relativa alla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra è stata diligentemente regolata con le norme in esame, che si ispirano a criteri di grande speditezza, come le speciali contingenze di questo periodo di guerra impongono.

Le disposizioni di questo decreto legge si applicano nei confronti delle amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro Ente e servizio dello Stato, chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

Sotto il primo titolo « disposizioni generali » sono regolati i contratti e servizi in economia, le cessioni di materiali a ditte private, i rapporti delle ditte con lo Stato e fra di loro, le gestioni fuori bilancio e conti correnti, le cessioni e somministrazioni da e Governi stranieri, le spese all'estero, i sequestri, pignoramenti ed atti di impedimento e la sistemazione di crediti verso lo Stato. Sono anche istituiti uffici di ricevimento e di spedizione dei materiali occorrenti per i servizi di guerra, presso i posti e i centri ferroviari ove la loro azione può essere giudicata necessaria.

Il titolo 2° « Disposizioni speciali per le Amministrazioni dello Stato » si compone di

due parti. La prima, che contiene disposizioni speciali per l'Amministrazione della guerra, si occupa della revisione della contabilità degli Enti mobilitati o delle Casse militari, della gestione dei beni immobili amministrati dal Ministero della guerra e dei beni mobili in carico agli Enti dipendenti dalla Amministrazione della guerra o al Ministero della guerra e si occupa infine dei proventi e delle spese. La seconda parte, che contiene disposizioni comuni alle Amministrazioni militari, si occupa dei passaggi di materiali, delle anticipazioni, del rendimento e della revisione dei conti e dell'applicazione delle disposizioni speciali per l'Amministrazione della guerra alle altre Amministrazioni militari.

Il titolo 3° infine contiene le disposizioni finali.

Rileva che l'ampia relazione ministeriale ha illustrato esaurientemente i punti più salienti del decreto-legge in esame. Così, la istituzione presso le Amministrazioni centrali di speciali comitati per sottoporre gli impegni di spesa che superano determinate cifre ad un immediato ed efficace riscontro, evitando peraltro di creare nuovi organi laddove esistano già corpi consuntivi speciali; le maggiori facilitazioni circa i modi di aggiudicazione per quanto riguarda i contratti da stipularsi dalle forze mobilitate; la dispensa dalla registrazione preventiva della Corte dei conti dei provvedimenti di approvazione dei contratti stipulati; la facoltà, nei casi di assoluta urgenza, a chi stipula i contratti, di ordinarne la esecuzione prima della rispettiva approvazione; la semplificazione della procedura di collaudo; la facoltà di rescindere il contratto o di procedere di ufficio alla sua esecuzione in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, ed altri provvedimenti ancora del decreto legge sono illustrati con grande chiarezza dalla relazione ministeriale.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti dal Governo.

Esponde le ragioni della soppressione dell'articolo 21.

Questo prevedeva l'istituzione di speciali organi giurisdizionali per la risoluzione delle controversie contrattuali. Il Consiglio di Stato però non ha reputata necessaria la creazione di tali organi, perchè le ragioni di urgenza derivanti dallo stato di guerra giustificano una maggiore rapidità solo nella formazione e nel perfezionamento amministrativo e contabile dei contratti e non anche

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nella regolazione di controversie che possono sorgere solo in tempo successivo.

In conseguenza della soppressione dell'articolo 21, restano modificati gli articoli 7 e 12.

Inoltre, in fine all'articolo 108, è aggiunto il seguente comma:

« Cessato lo stato di guerra, sarà provveduto pure con decreto Reale a determinare la data in cui cesseranno di avere applicazione le presenti disposizioni ».

Oltre a tali emendamenti proposti dal Governo in sede di presentazione del disegno di legge, il Governo stesso ha poi proposto altri emendamenti, di cui si darà in seguito lettura, che meritano anche l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Come la Commissione ha udito, il relatore ha proposto l'approvazione del disegno di legge con tutti gli emendamenti presentati dal Governo.

Porrà in votazione i singoli emendamenti.

« All'articolo 3 del decreto, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Restano ferme le facoltà concesse alla Amministrazione militare dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative sull'Amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, dal regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e dall'articolo 50 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con Regio decreto 17 marzo 1932-X, n. 365 ».

(È approvato).

« All'articolo 4 sostituire il comma 4^o, col seguente:

« Qualora le Amministrazioni suddette abbiano già speciali organi consultivi, possono integrarli con i rappresentanti di cui al 2^o comma ».

(È approvato).

« All'articolo 5, lettera A, capoverso a), dopo le parole: comandanti di corpo, aggiungere le altre: d'armata ».

« Allo stesso articolo 5, lettera B, capoverso b), prima delle parole: dagli intendenti d'armata, aggiungere le altre: dai comandanti di Corpo d'armata e ».

(Sono approvati).

« All'articolo 7, nell'ultimo comma, alle parole: « salvo il ricorso agli speciali organi istituiti o da istituirsi a norma dell'articolo 21 », sono sostituite le seguenti altre: « salvo ricorso a norma di legge ».

(È approvato).

« All'articolo 12, nel secondo comma, alle parole: « salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'articolo 21 », sono sostituite le seguenti altre: « salvo ricorso a norma di legge ».

(È approvato).

Ricorda che è stata proposta la soppressione dell'articolo 21.

(La soppressione è approvata).

Naturalmente per gli articoli seguenti sarà rettificata la numerazione.

Ricorda che per l'articolo 108, che diventa 107, è stata proposta, in fine, l'aggiunta del seguente comma:

« Cessato lo stato di guerra, sarà provveduto pure con decreto Reale a determinare la data in cui cesseranno di avere applicazione le presenti disposizioni ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. (1099)

BOLZON, *Relatore*, rileva che le variazioni del mercato delle materie prime e del costo della mano d'opera — dipendenti dalla situazione economica generale e in ispecie dall'attuale stato di emergenza — hanno indotto le amministrazioni pubbliche a consentire numerose deroghe al principio della invariabilità dei prezzi fissati nei contratti di pubbliche forniture. Si sono venuti così adottando per la revisione dei prezzi stessi — mediante atti aggiuntivi ai contratti principali — criteri disparati, onde la necessità per scongiurare ritardi nella esecuzione dei contratti di estendere con appalti di forniture provvedimenti già presi per gli appalti di opere, dando allo Stato la facoltà di rivedere e modificare i prezzi dei contratti in corso che abbiano durata superiore a 6 mesi, quando si riconosca che siano avvenute, successivamente al 1^o gennaio 1940-XVIII, variazioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

maggiori del 10 per cento del prezzo complessivo della fornitura ed anche in caso di variazione minore della percentuale suddetta, quando risulti che i prezzi siano stati fissati in conformità di quelli correnti con un margine di alea e di utile del fornitore, globalmente inferiore al 10 per cento. Il provvedimento stabilisce anche per la definizione delle eventuali controversie una procedura analoga a quella stabilita per le opere pubbliche: è ammesso cioè il ricorso al Ministro competente, che decide insindacabilmente sul parere di una Commissione da nominarsi con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Con un articolo aggiuntivo 5-bis viene esclusa la applicabilità delle norme relative alla revisione dei prezzi ai contratti di forniture di competenza delle amministrazioni dipendenti dal Ministero delle comunicazioni e ciò in analogia a quanto dispone per gli appalti di opere l'articolo 6 del decreto 5 giugno 1938-XVI, n. 1296.

Propone l'approvazione del disegno di legge con tale articolo 5-bis. Vorrebbe anche che nell'articolo 5 del decreto, al 3° comma, ove è detto « Trattandosi di revisione in aumento » si dica « Giacchè si tratta di revisione in aumento ». Non propone tuttavia un vero e proprio emendamento, ritenendo sufficiente raccomandare l'osservazione al Ministro.

CAPRI CRUCIANI crede anch'egli che sia imprecisa la dizione dell'articolo 5, 3° comma cui ha accennato il camerata relatore. Sarebbe più proprio dire « L'eventuale aumento non si applica » anzichè come è detto « Trattandosi di revisione in aumento questo non si applica ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accoglie, a titolo di raccomandazioni, le osservazioni testè fatte dai camerati Bolzon e Capri Cruciani.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Piano straordinario di azione a favore della conigliocoltura. (1070)

FREGONARA, *Relatore*, afferma che il disegno di legge in discussione viene molto opportunamente ad integrare e completare la serie di provvedimenti adottati dal regime in materia di produzione e consumo di carne di coniglio.

La produzione di questo modesto animale, per la sua prolificità, per la rapidità di sviluppo e per la molteplicità dei prodotti che se ne possono ricavare, assume particolare importanza autarchica.

È noto infatti, come dall'allevamento del coniglio si possano ritrarre carne e pelle; dalla pelle poi, pellicce di consumo specialmente popolare e pelo per la confezione di feltri per cappelli e per la fabbricazione di speciali tessuti.

In questi ultimi anni la pelle di coniglio ha poi trovato un'altra interessante applicazione, nella fabbricazione di cuoi speciali adatti per tomaie, borse, giacche, cappelli, ecc. Si sta ora rapidamente diffondendo una razza di conigli che dà il cosiddetto pelo « Angora » col quale si preparano filati per la confezione di indumenti non solo di lusso ma anche utilitari (maglierie), destinati tra l'altro alla cura delle malattie reumatiche articolari.

Basta accennare a questi prodotti che dà il coniglio per dedurre tutta l'importanza che questo animale viene ad avere nell'economia di un popolo.

Quando si pensa che oggi la nostra produzione cunicola offre annualmente al consumo alimentare nazionale intorno a 500.000 quintali di carne e carne ottima sotto ogni riguardo, il cui consumo va ottenendo sempre maggiore simpatia fra il nostro popolo; che con essa si riesce ad offrire la materia prima assolutamente indispensabile alle nostre industrie del cappellificio e della pellicceria, ad alimentare una certa esportazione di pelli greggie e di pelo in altri paesi d'Europa, d'America e d'Asia; a confezionare certi prodotti che prima ci provenivano dall'estero, quale per esempio la cosiddetta colla francese adoperata nella preparazione dei colori, non si può fare a meno di riconoscere che effettivamente il coniglio assume, nell'economia alimentare e industriale nazionale, un ruolo di grande importanza, da cui la necessità di incoraggiarne per quanto è possibile l'incremento.

Sulla necessità che all'allevamento del coniglio si abbia a dare il massimo sviluppo, ha richiamato l'attenzione del paese il Duce, quando nello scorso mese di novembre ricevendo, presente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il camerata professore Francesco Maiocco, Direttore dell'Istituto di Conigliocoltura di Alessandria, ne segnalò in un comunicato ufficiale la particolare importanza autarchica.

In tale occasione il Duce ha voluto adeguatamente potenziare l'Istituto Nazionale di

Coniglicoltura « Carlo Pacchetti » di Alessandria, concedendo personalmente ad esso un contributo straordinario di lire 400,000. L'Istituto che, sorto nel 1924 si era già reso veramente benemerito per l'azione di propaganda svolta sotto il controllo del Ministero della agricoltura e foreste, ha potuto con detto contributo, supplendo alle difficoltà del momento con una encomiabile e parsimoniosa saggezza nelle spese, aumentare considerevolmente i propri impianti che gli permetteranno di raggiungere nel prossimo anno una produzione di 10.000 soggetti riproduttori, i quali, diffusi nel Regno, non potranno che imprimere ai nostri allevamenti un grado sempre maggiore di miglioramento.

L'Istituto di Coniglicoltura dispone già ora di più di 600 metri di tettoie sotto le quali sono, convenientemente ricoverati in gabbie, oltre mille riproduttori di alta genealogia. Impianti accessori (sili, fienili, cucine per la preparazione dei mangimi, laboratorio per le ricerche scientifiche, camera per la macellazione e le autopsie, ecc.) completano l'azienda che dispone oggi di circa 100 ettari di terreno, in parte adibiti però a pascolo per il gregge « Karacul » composto ora di 250 capi. L'Istituto sta provvedendo anche alla sistemazione di un'aula per conferenze e corsi di lezioni.

Il Duce, potenziando così come ha voluto fare l'Istituto di Alessandria, ha voluto dare ad esso la possibilità di corrispondere in pieno alle esigenze della nuova azione di propaganda e di assistenza per l'incremento di questa produzione nel quadro della nuova economia alimentare del paese.

Ma il Duce non ha limitato il suo interessamento al potenziamento dell'Istituto propulsore. Volendo portare la nostra produzione di conigli almeno a 100 milioni di capi all'anno, Egli ha intuito che un'azione molto profonda deve essere attuata fra la grande massa dei nostri coniglicoltori ai quali è pure necessario andare incontro con premi, agevolazioni e contributi specialmente ai fini di diffondere in essa le buone norme di allevamento.

E chiamato ancora recentemente a conferire il Direttore dello stesso Istituto gli ha tracciato il nuovo programma da assolvere: « aumentare ancora al massimo la azione di propaganda in tutto il Regno, andare incontro agli allevatori, fra i quali in prima linea le Massaie Rurali, i Dopolavoristi, concedendo loro contributi speciali sia per la costruzione dei necessari ricoveri, sia per l'acquisto dei riproduttori miglio-

tori, nonchè premi per la buona conduzione delle conigliere e per le mostre di coniglicoltura: tenendo presente che sono appunto i piccoli allevatori che debbono essere aiutati come quelli che nel loro grandioso complesso tanto contribuiscono a dare al Paese l'atteso profitto ».

Per l'esecuzione di questo complesso programma il Duce ha disposto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste metta a disposizione dell'Istituto di coniglicoltura « Carlo Pacchetti » di Alessandria, la somma annua di 1 milione di lire, per cinque anni consecutivi.

Il lavoro finora svolto da questo benemerito Istituto, pur con mezzi assolutamente inadeguati, dà affidamento che esso saprà assolvere in pieno il nuovo compito e dimostra che esso è all'altezza di affrontare praticamente i più vasti programmi che si impongono per l'Africa Orientale e l'Albania. Va, a questo proposito, ricordato che l'Istituto da oltre un decennio si occupa dell'allevamento di tutti gli animali da pelliccia (volpe argentata, visone, nutria e pecora Karakul) ed ha creato per questi animali dei nuclei di riproduzione in purezza ed incroci sceltissimi, tali da farlo considerare uno dei migliori allevamenti d'Europa.

Nel proporre l'approvazione integrale del disegno di legge come proposto dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, sente il dovere di tributare un vivo elogio al direttore dell'Istituto, non solo per i concreti risultati pratici conseguiti nel campo tecnico, con la sua sagace ed appassionata opera, ma anche per la parsimoniosa ed oculata amministrazione, che del resto è tradizionale nell'Istituto, per cui non un centesimo è stato speso in opere di lusso o superflue (*Approvazione del Ministro delle finanze*) ivi compresi gli uffici e la sede che si presentano tuttora con un simpatico carattere francescano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE ritiene giusto unire nel plauso anche il Dopolavoro Ferroviario per l'attività encomiabile svolta in questo campo.

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge. (*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento. (1071)

BORGHESE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge provvede a reintegrare il contributo statale per opere di miglioramento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

agrario che era stato disposto col Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3139.

Allora furono all'uopo stanziare somme che, con l'aumento annuo di lire 4,000,000 dovevano raggiungere il limite massimo di lire 40,000,000. Senonchè, per esigenze finanziarie di altri provvedimenti che si dovettero emanare a favore dell'agricoltura dal 1925 al 1937, questo fondo a disposizione del credito agrario venne successivamente assottigliato, quasi rosicchiato, da successive disposizioni di legge (ben 6 citate nell'articolo 1 del presente disegno) e portato così da 40,000,000 a soli 31,700,000.

D'altra parte nello stesso lasso di tempo, gli Istituti speciali di credito agrario intensificarono — necessariamente — la propria attività creditizia a favore di miglioramenti agrari sempre crescenti, e ciò con mutui a lunga scadenza e a mite costo, vale a dire col beneficio del concorso statale negli interessi; tanto che, coll'articolo 5 ultimo comma del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, numero 949, si dovette porre un limite alla facoltà di impegno annuo per i contributi statali sui mutui, e tale limite fu stabilito in lire 3,000,000 annui, limitando così l'attività globale degli Istituti di credito agrario a lire 170,000,000 al massimo.

Malgrado questa limitazione, e per quanto si è detto prima, il risultato di tutto ciò fu il seguente: al 30 giugno 1940-XVIII gli stanziamenti autorizzati dal Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3129, per contributi statali negli interessi sui mutui per miglioramento agrario, erano ormai completamente assorbiti dagli impegni assunti e da assumere in relazione ai mutui già stipulati, che raggiungevano l'importo totale di lire 1 miliardo e 650 milioni.

E, sempre alla stessa data 30 giugno 1940-XVIII, dei 31.700.000 rimanevano disponibili soltanto residue lire 2,700,000 per l'esercizio in corso, vale a dire un concorso statale su un importo complessivo di mutui per appena lire 150,000,000. Dopo di che il fondo sarebbe stato esaurito, e in prosieguo di tempo l'attività degli Istituti avrebbe potuto esplicarsi soltanto con le disponibilità che si sarebbero verificate per effetto della estinzione dei mutui di favore precedentemente concessi, o per decorso periodo di ammortamento, o per anticipate estinzioni. Sarebbe, cioè, venuto a cessare praticamente ogni incremento produttivo basato sui mutui agrari con concorso dello Stato.

A tale situazione preoccupante pone appunto rimedio il disegno di legge in esame,

portando da 3 a 4 milioni il limite di impegno annuo per gli Istituti ed elevando il limite massimo degli stanziamenti annui per i contributi statali da lire 31,700,000 a cui era ridotto ora, a lire 50,000,000 ossia a lire 10,000,000 di più di quello che era inizialmente.

Con ciò si viene ad incoraggiare e rendere possibile l'incremento dei lavori di miglioramento fondiario fatti da privati col concorso e quindi sotto il controllo dello Stato, con grande vantaggio finanziario dello Stato medesimo, che può raggiungere così i suoi alti fini di miglioramento agricolo e sociale nel modo più economico e forse anche più utile ed efficace. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE esprime l'augurio che questi 10 milioni di aumento siano sufficienti.

CAPRI CRUCIANI raccomanda che questi fondi siano destinati alle bonifiche costituenti un reale incremento della produzione e che gli Istituti di credito, i quali per il passato a causa della aleatorietà dei redditi concedevano mutui molto inferiori al valore reale del terreno, ora che lo Stato ha cercato di assicurare la continuità dei redditi, si avvicinino, nella concessione dei mutui, al valore del terreno.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare, per quanto lo riguarda, le due raccomandazioni.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Erogazione delle spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi. (1072)

FABBRICI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 2 della legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 651, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2426, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura e macchina, dispone che: « per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi, gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina sono tenuti a versare all'erario una tassa di concessione governativa di lire 25 per ogni trebbiatrice con battitore della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lunghezza fino a metri 0,75 e di lire 40 per ogni trebbiatrice con battitore di lunghezza maggiore » e che « le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro delle finanze è autorizzato a inscrivere, con proprio decreto, le segnalazioni occorrenti entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del 20° per spese di riscossione ».

Poichè la quasi totalità delle licenze per l'esercizio della trebbiatura a macchina viene rilasciata dall' Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro i mesi di maggio e giugno, la maggior parte dei versamenti delle tasse di concessione governativa di cui trattasi, si verifica così alla fine del secondo semestre di ciascun esercizio finanziario.

Inoltre per la campagna di trebbiatura per la quale le licenze, previo incasso delle tasse di concessione, vengono rilasciate, i sopraluoghi e le altre operazioni inerenti al controllo sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addetti, hanno luogo, invece per la maggior parte durante l'esercizio della trebbiatura (mese di luglio e agosto principalmente) ossia nell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui si verifica il maggior provento delle tasse di concessione. Ma poichè le iscrizioni di fondi negli stati di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in corrispondenza del gettito delle tasse, debbono farsi in conto dell'esercizio finanziario nel quale le tasse di concessione governativa sono state riscosse, ne consegue che la maggior parte del provento delle tasse non può venire utilizzata per i sopraluoghi e gli accertamenti che hanno luogo nella stessa campagna di trebbiatura per la quale la tassa è stata pagata, perchè tale campagna si svolge durante l'esercizio successivo in cui ha avuto luogo la riscossione della tassa stessa.

Inoltre le spese per i sopraluoghi e gli accertamenti predetti, effettuati così durante i primi mesi di ogni esercizio finanziario (luglio e agosto) non possono pagarsi che dopo avvenuta l'iscrizione in bilancio del provento delle tasse che saranno riscosse nel corso del medesimo esercizio finanziario, ossia delle tasse che si riferiscono alla campagna di trebbiatura successiva le quali vengono per la quasi totalità versate all'erario dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina nei mesi di maggio e di giugno.

È evidente che il ritardo di un anno al pagamento delle spese relative agli accerta-

menti in parola impedisce, praticamente, di espletare gli accertamenti stessi.

L'inconveniente è quindi la conseguenza della sfasatura fra l'esercizio finanziario e campagna di trebbiatura.

È appunto per ovviare a tale inconveniente che è stato predisposto il disegno di legge in esame, con il quale viene stabilito che le somme risultanti disponibili al 30 giugno di ogni anno sugli stanziamenti iscritti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 651, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per far fronte alle spese predette, potranno essere erogate per lo stesso titolo nell'esercizio successivo.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio di lire 2 e da lire 1 ritirate dalla circolazione in base al Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743. (1075)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, riconosce la opportunità della proroga contenuta in questo disegno di legge.

Osserva peraltro che quando si provvede a mutare i segni della circolazione sorgono sempre dei nuovi problemi. Il Ministero dell'Africa Italiana, invero, ha fatto presente che non essendo stata nelle Colonie decretata la cessazione del corso legale delle monete di nichelio, non può essere stabilito un termine per il ritiro e per la dichiarazione di cessazione del corso legale. Il Ministero stesso infatti ha proposto che questo termine sia prorogato fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Inoltre la Confederazione Fascista degli Industriali ha segnalato che esistono in diversi Comuni degli apparecchi automatici per distribuire il gas, l'acqua e l'elettricità, nei quali apparecchi si devono precisamente introdurre monete da 1 e da 2 lire e che tali apparecchi non potrebbero più funzionare a causa della sostituzione delle monete stesse con i biglietti di carta. Ora - a parte che già la Commissione del Bilancio ha espresso il voto della rapida sostituzione di questi biglietti con monete metalliche di acmonital - sarebbe opportuno consentire l'uso delle monete da una e da due lire per gli apparecchi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

suindicati, i quali agirebbero così da raccoglitori delle monete. Nè può esservi pericolo di speculazione o di incetta perchè si tratta in genere di possessori di poche monete ancora in circolazione e d'altra parte lo Stato si trova di fronte a società che danno le più ampie garanzie.

Non ritiene necessario proporre un emendamento per l'accoglimento di tale voto, essendo sufficiente una semplice istruzione ministeriale con la quale da un lato si proroghi, per tali casi, ulteriormente il termine per il ritiro, e dall'altro si stabilisca che le società interessate presentino le monete ritirate dagli apparecchi automatici in base a distinte con la indicazione del luogo dove si trova l'apparecchio, del numero dell'apparecchio e del numero delle monete trovate.

MAZZINI osserva che il ritiro delle monete involge effettivamente difficoltà tecniche gravissime. Si associa alle osservazioni del camerata Cerutti per quanto concerne gli apparecchi distributori, e segnala la estrema delicatezza di tali apparecchi, che devono avere un alto potere selettivo basato sul peso, sul diametro, sullo spessore e soprattutto sulla conduttività elettrica. Non crede che si possa avere, specie nei locali pubblici, un buon apparecchio selettivo delle monete di acmonital che sono a base di ferro. Nè d'altra parte è agevole cambiare gli organi selezionatori degli attuali apparecchi.

Opportuno è quindi consentire la proroga richiesta dal camerata Cerutti.

Richiama anche l'attenzione del Ministro sopra un'altra moneta che verrà a mancare completamente in Italia: la moneta divisionaria da un soldo e da due soldi. Oggi dovendosi pagare il rottame 20 lire al chilo, il valore di quelle monete corrisponde quasi esattamente a questo prezzo: pertanto le piccole fonderie, in difetto di rame, rincorrono le piccole monete suddette per utilizzarle nel crogiuolo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, assicura che tali piccole monete si stanno già sostituendo con monete di altra lega.

Comunica poi che il ritiro delle monete di nichelio da 2 lire e da 1 lira ha dato risultati molto notevoli. Si sono già ritirate 1053 tonnellate ed altre 200 tonnellate potranno ancora essere presumibilmente recuperate.

Si riserva di esaminare la proposta fatta dai camerati Cerutti e Mazzini perchè sia consentito l'impiego delle monete da 1 e 2 lire anche oltre il 31 ottobre 1940-XIX per i

distributori. Rileva che la proposta presenta il vantaggio di favorire il ritiro delle monete dopo scaduto il nuovo termine; ma occorre studiare le garanzie e i controlli necessari.

Non si sente invece di accettare la proposta del Ministero dell'Africa Italiana, illustrata dal camerata Cerutti, perchè ogni provvedimento preso per la Madre Patria ha bisogno di un decreto Reale per essere applicato in Colonia e nell'Impero.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonché ai bilanci dei patrimoni riuniti ex-economici per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1077)

PRESIDENTE avverte che sul disegno di legge riferirà il camerata Scotti in sostituzione del camerata Pesenti assente giustificato.

SCOTTI, *Relatore*. Si tratta, come dice il titolo del disegno di legge, di variazioni apportate allo stato di previsione dell'entrata nonché della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei patrimoni riuniti ex-economici per l'esercizio 1940-41.

In complesso, contro una maggiore entrata, in cifre tonde, di 10,207,000 lire, vi è un'uscita in più di 225,976,000 lire; per cui vi è una differenza passiva di 215,769,000 lire.

Le cifre principali da segnalare riguardano 19,354,000 lire di maggiori stanziamenti per le necessità del Ministero delle finanze (8 milioni per retribuzioni al personale non di ruolo).

Lire 5 milioni per somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione dalle imposte di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate.

Lire 3,600,000 per l'acquisto e l'arredamento di un edificio situato in Roma e da adibire a sede di uffici e servizi finanziari.

Lire 2,585,000 vengono assegnate al Ministero degli esteri per assegnazioni straordinarie alla Fondazione « Figli del Littorio » e per completare l'arredamento di Villa Madama.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Lire 821,000 al Ministero dell'Africa Italiana per spese varie, al quale maggior onere fa però riscontro una diminuzione di 773,000 lire per altri capitoli.

Lire 90.000 al Ministero dell'educazione nazionale, cui fa riscontro una diminuzione di lire 20.000.

Lire 137,117,000 per il Ministero dell'interno.

Le erogazioni di maggior rilievo riguardano:

impianto di telefoni, telegrafi, stazioni radio per i Reali carabinieri (lire 2,800,000); assegni fissi, sussidi e contributi per provvidenze eccezionali agli stabilimenti di pubblica beneficenza (lire 31,000,000);

spese per pubblica sicurezza e carabinieri (lire 8,000,000 + lire 18,000,000);

lavori straordinari di protezione anti-aerea in talune provincie del Regno (lire 15,000,000);

premi di nuzialità (lire 52,000,000);

spese inerenti al personale non di ruolo per servizi di censura (lire 5,000,000).

Lire 24,000,000 al Ministero dei lavori pubblici per manutenzione case economiche di proprietà dello Stato nelle zone terremotate e per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.

Lire 24,000,000 al Ministero della guerra per spese straordinarie dipendenti dallo stato di guerra.

Lire 28,500,000 al Ministero dell'aeronautica per costruzione di aeromobili e per anticipazioni ad Enti aeronautici, per provvedere a momentanee deficienze di fondi.

Lire 2,500,000 al Ministero dell'agricoltura e foreste per servizi straordinari della Milizia forestale.

Lire 25,500,000 al Ministero delle corporazioni, dovuti principalmente per rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale della quota a carico dello Stato per pensioni e assegni agli assicurati.

Lire 9,469,000 al Ministero della cultura popolare per indennità spese casuali e principalmente per premi ai produttori di pellicole cinematografiche relative all'esercizio 1939-40.

Altre spese, non rilevanti e che riguardano il Ministero degli scambi e valute, non meritano speciale rilievo.

Per il conto residui si tratta di compensazioni di poche decine di migliaia di lire tanto in aumento quanto in diminuzione e non meritano speciale rilievo.

Propone di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 24 luglio 1940-XVIII, n. 1141 e 3 agosto 1940-XVIII, n. 1142, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. (1078)

PRESIDENTE avverte che anche per questo disegno di legge riferirà il Camerata Scotti data l'assenza del Relatore Pesenti.

SCOTTI, *Relatore*. Si tratta di convalidare i Regi decreti 24 luglio e 3 agosto 1940-XVIII, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Sono 2,818,000 lire prelevate dal fondo di riserva per spese casuali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il funzionamento del Commissariato per le migrazioni interne e per altri scopi vari che comportano erogazioni di piccola entità.

Propone, di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire 6,000,000 per la costruzione della nuova sede del Regio Istituto tecnico industriale di Livorno. (1081)

MEZZETTI, *Relatore*, osserva che questo disegno di legge presenta particolare importanza in questo momento, in relazione allo sviluppo dei programmi concernenti la siderurgia, l'elettrotecnica, la chimica e l'edilizia. Perchè tale sviluppo venga assicurato è indispensabile che si aumentino le categorie degli specializzati. Il disegno di legge in esame dà la sensazione di volere, attraverso l'Istituto tecnico industriale di Livorno, provvedere all'incremento degli specializzati e pertanto merita piena approvazione.

Tale approvazione poi la Commissione del bilancio darà con entusiasmo, considerando che la costruzione della nuova sede del Regio Istituto tecnico industriale di Li-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vorno viene fatta per onorare la memoria di Costanzo Ciano. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Trasferimento della costruenda Casa Littoria di Roma in proprietà dello Stato, per essere destinata a nuova sede del Ministero degli affari esteri. (1082)

MAZZINI, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge provvede a regolarizzare il passaggio della costruenda Casa Littoria di Roma dal Partito Nazionale Fascista allo Stato, per essere destinata a nuova sede del Ministero degli affari esteri. Come è noto il Partito utilizzerà per la sua sede altro edificio già sorto presso la zona dell'Esposizione del Ventennale.

Il disegno di legge inoltre stabilisce che i fondi derivanti dal prestito obbligazionario « Casa Littoria » restino di proprietà del Partito, il quale li utilizzerà per la costruzione della « Casa Littoria » nei piccoli comuni rurali e soprattutto nei posti di confine. Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena. (1083)

CALZA BINI, *Relatore*, afferma che questo disegno di legge riveste una particolare importanza soprattutto per i nuovi criteri con cui la proroga del termine per l'esenzione venticinquennale viene concessa. Ricorda che nel 1934 fu fatto un piano regolatore per la sistemazione di una piccola parte del centro di Modena e fu stabilita l'esenzione venticinquennale per tutti i fabbricati che fossero stati costruiti nelle zone comprese nel piano regolatore entro otto anni dalla data della approvazione. Successivamente si provvide ad un ampliamento del piano ed il relativo

progetto fu approvato col Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 409.

Non venivano però spostati i termini utili per poter usufruire della esenzione dalle imposte, termini che sarebbero pertanto scaduti nel 1942, mentre i fabbricati che dovranno costituire il centro edilizio di Modena per un complesso di ragioni, non ultimo lo stato di emergenza e di guerra, non potranno essere completati in quell'anno.

Col provvedimento in esame si concede la richiesta proroga; ma molto opportunamente non si modifica il termine ultimo del godimento della esenzione, pur spostando quello utile per la concessione della esenzione stessa. In altre parole, ferma restando la data del 1967 per la cessazione dalla esenzione e l'inizio del pagamento della imposta sui fabbricati che realizzeranno il Piano Regolatore, si concede che della esenzione stessa potranno godere i fabbricati che saranno ultimati entro il 1946 anziché nel 1942, come prevedeva la precedente legge 30 gennaio 1939-XVII.

La introduzione di questo concetto, che in altri tempi non parve gradito alla finanza, è assai importante perchè, senza menomare il principio della esenzione dalle imposte, la riduce gradualmente in relazione al ritardo con cui le costruzioni sono eseguite.

Quando, or è qualche anno, venne a cessare il regime di esenzione venticinquennale, il Ministero delle finanze preferì adottare come sistema di transizione quello della riduzione della imposta con frazionamenti ogni anno decrescenti; il che porta per il fisco e per i contribuenti un difficile lavoro di conteggio sempre variabile, che impedisce la visione esatta dell'entità del beneficio concesso dal Governo.

Il sistema ora introdotto risponde assai meglio allo scopo ed è lecito augurarsi che una volta ammesso nella nostra legislazione venga applicato anche quando, superato il presente periodo, si dovranno predisporre speciali agevolazioni per stimolare la ripresa della attività edilizia, allo scopo di evitare quella crisi che già è in atto e che può divenire veramente preoccupante.

In tal modo lo Stato potrà contare con assoluta sicurezza e per una determinata data fissa, sulla riscossione dei tributi su una massa imponibile sempre più cospicua; del beneficio della esenzione godranno più a lungo coloro che si faranno diligenti a costruire presto, e il mercato non verrà, come

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nel passato, turbato profondamente nella imminenza della cessazione del beneficio, perchè questo andrà gradualmente diminuendo sino a scomparire del tutto.

Propone pertanto l'approvazione del provvedimento con un plauso per il sistema introdotto dal Ministero.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato per la « Zona B » ad oriente del Bisagno nella città di Genova. (1084)

LANTINI, *Relatore*, ricorda che il piano particolareggiato della zona B (zona a levante del Bisagno) è stato approvato con Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII e 20 maggio 1939XVII. Fa parte del piano regolatore di massima approvato con Regio decreto 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 20 marzo 1933-XI, n. 361.

Il piano particolareggiato della zona B comprende quella regione a levante del Bisagno più precisamente limitata dalla binata sinistra della copertura, la via Tolemaide, l'asse della via Casaregis ed il litorale. Vi si notano nuove aree fabbricabili lungo la strada binata, ma principalmente la formazione della grande piazza al mare sull'antica località dei cantieri della foce, attualmente in massima parte già eseguita e che l'Amministrazione civica ha recentemente intitolato al nome di Italo Balbo. Ivi rimangono tuttora inedificate un'area laterale e quella centrale che nello spirito del piano doveva essere destinata ad un edificio di carattere pubblico.

A norma dell'articolo 13 del citato decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, è concessa l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e delle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le Società cooperative, che in conformità del piano regolatore imprendano nel termine di anni cinque dall'inizio dei lavori di esecuzione del relativo piano particolareggiato la costru-

zione di case per abitazioni civili, uffici e negozi, garages, ovvero la demolizione o la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, sempre che le opere abbiano termine nel periodo di tre anni dall'inizio. In caso di trasformazione di fabbricati l'esenzione sarà limitata alla parte effettivamente demolita o ricostruita.

L'importanza ed il complesso dei lavori contemplati nel piano particolareggiato della predetta zona B, del piano regolatore della città di Genova, e le difficoltà del momento per ciò che attiene all'attività costruttiva edile, giustificano l'articolo unico del disegno di legge che determina con precisione l'applicabilità dei termini per il godimento delle esenzioni di venticinque anni dalle imposte e sovrimposte. Il provvedimento, pertanto, merita l'approvazione della Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito. (1089)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, rileva che col disegno di legge in esame viene elevato di 14 miliardi di lire il limite massimo entro il quale il Ministero della guerra è autorizzato ad assumere impegni relativi a spese militari straordinarie. Questo limite era stato fissato dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814 in 16 miliardi, una decina dei quali sono rimasti ancora da erogare.

Inoltre il disegno di legge stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto, mano a mano che se ne presenta il bisogno, alla iscrizione della suddetta somma di 14 miliardi nello stato di previsione del Ministero della guerra.

Propone l'approvazione del provvedimento diretto al rafforzamento della efficienza bellica dell'esercito.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante l'aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti. (1100)**

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, si limiterà a formulare alcune raccomandazioni, confidando nella benevola considerazione del Ministro delle finanze.

Osserva che in sostanza il decreto-legge in esame importa un aumento dell'imposta sull'entrata per determinate fasi di scambio allo scopo dichiarato di ridurre il consumo delle indicate categorie di prodotti. Ricorda che già la Commissione del Bilancio ebbe ad esprimere l'avviso che soltanto una aliquota modesta della imposta sull'entrata può evitare le evasioni, laddove aumentandosi l'aliquota, si va fatalmente incontro alle inadempienze con danno della pubblica cassa e con illecite concorrenze che allargano il fenomeno dell'evasione. Sta di fatto però che in quasi tutti gli Stati simili provvedimenti sono stati adottati, nè l'aumento previsto nel decreto-legge in esame può dirsi esagerato.

Rileva tuttavia che nella tabella A) si ha un aumento dal 2 al 4 per cento della imposta per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore al commerciante e dal 2 al 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente. Per la tabella B) invece gli aumenti sono nel primo caso dal 2 al 6 per cento e nel secondo caso dal 2 all'8 per cento.

Anche l'imposta di importazione è aumentata dal 2 al 4 per cento per gli articoli indicati nella tabella A) e dal 2 al 6 % per quelli indicati nella tabella B), fermo rimanendo però l'obbligo di corrispondere le nuove aliquote nei casi di successive vendite.

Per la tabella C) è stabilito il raddoppio dell'aliquota dal 2 al 4 per cento per ogni atto economico comprese le importazioni (articolo 6).

Nota che mentre nella relazione al disegno di legge si parla della vendita posta in essere dal fabbricante o importatore, nel testo del decreto-legge si accenna soltanto al fabbricante o produttore. Sorge quindi il dubbio, quando la importazione è fatta da grossisti che non sono fabbricanti o produttori, oppure da dettaglianti che direttamente, vendono al pubblico, « se l'aumentata prima aliquota dell'importazione assorba più o meno la seconda ».

Passando all'esame degli articoli delle singole tabelle afferma che parecchi di essi avrebbero dovuto essere esclusi da ogni aggravio. Opportuno anzi sarebbe sopprimere tutta la tabella A), la quale comprende prodotti, come i tessuti e manufatti di lana, di crino e di pelo, di seta e gommami, anche misti a raion che è di produzione nazionale e che si ha tutto l'interesse di sviluppare, i quali non rappresentano neppure lontanamente un consumo voluttuario. Vi sarebbe invece la convenienza a mantenere il prezzo più basso possibile. Quanto alla Tabella B) concorda nella opportunità di aumentare l'imposta per i vini spumanti, ma la disposizione andrebbe limitata a quelli di marca estera. Lo stesso deve dirsi per i liquori e gli aperitivi.

Giova ricordare le iniziative, ripetutamente sollecitate, delle industrie italiane degli spumanti e liquori, intesa appunto ad affrancarci da pesanti importazioni.

Circa i grammofoni, fonografi e dischi, questi rappresentano generalmente il diletto dei piccoli centri, mentre occorre anche tener presente la precaria situazione odierna degli artisti per la limitazione degli spettacoli, sicchè l'incisione su dischi rappresenta un superstite provento che non può essere trascurato.

Non può neppure considerarsi voluttuario l'apparecchio radio ricevente divenuto ormai di uso comune giornaliero e desiderato dalle famiglie, mentre le macchine da scrivere e calcolatrici sono veri e propri oggetti di diffusa utilizzazione, complemento naturale di numerosissimi uffici.

Ricorda inoltre che in occasione della discussione della legge per l'imposta sull'entrata, fu raccomandato di concedere agevolazioni per i registratori di cassa, che sono invece compresi anche nella tabella B) in esame.

Particolare difficoltà presenterà poi l'applicazione della legge per le acque minerali naturali da tavola, essendo facilmente evadibili le discriminazioni fatte dal decreto legge. D'altra parte giova considerare l'importanza delle aziende produttrici che sopportarono notevoli sacrifici per l'introduzione dei loro prodotti.

Concorda invece nel colpire le essenze di estratti, i profumi di ogni genere, le pietre preziose e le pelli da pellicceria, sebbene sembri opportuno precisare che si intenda gravare la sola pellicceria di lusso con esclusione di quella comune diffusamente utilizzata dal ceto medio e con limitata spesa.

CAPRI CRUCIANI desidera rivolgere una raccomandazione per i vini spumanti. Osserva che vi è una varietà infinita di tali vini e che accanto ai vini naturali spumanti vi è tutta una infinità di altri preparati con l'aggiunta di anidride carbonica. Occorre per ciò incoraggiare i tentativi di nobilitare questo prezioso alimento che è il vino, colpendo soltanto i vini gassificati artificialmente e venduti per spumante. La Finanza avrebbe così anche la sicurezza di accertamento, inquantochè la legge stabilisce che sulla etichetta di questi vini artificiali si deve dichiarare il metodo di spumantizzazione.

MAZZINI ricorda che quando è stata pubblicata la nuova legge sulla entrata con cui si unificavano nel 2 per cento tutte le varie imposte sulla entrata esistenti, gli industriali e i commercianti espressero la loro soddisfazione, perchè la vecchia legge era diventata complessa e di difficile applicazione.

Con la presente legge però si comincia ad infirmare il concetto della unicità dell'imposta ed è quindi a temere che si possa ricadere nelle complicazioni prima lamentate. Raccomanda perciò al Ministro di non incoraggiare questo metodo di ritocchi.

Deve anche rilevare che queste modificazioni determinano inevitabilmente aumenti di prezzo, laddove la legge del blocco ha giustamente voluto impedire siffatti aumenti per qualsivoglia ragione durante la guerra.

D'altra parte non si può imporre ad un industriale o ad un commerciante di continuare a vendere la propria merce allo stesso prezzo mentre si aumenta continuamente il costo degli elementi che concorrono a formare il prezzo finale di un prodotto ed elevando, nel campo dell'imposta sull'entrata, l'aliquota dal 2 al 4, al 6 e in alcuni casi fino all'8 per cento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. È ammessa la rivalsa. Ciò è stato chiarito col Ministro delle corporazioni.

MAZZINI. Ma appunto in tal modo si va contro il principio della legge del blocco.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che il disegno di legge in esame è giustificato dallo stato di emergenza e tende a colpire alcuni consumi voluttuari. Riconosce peraltro la opportunità di rinunciare ad alcune voci, ma non può venire incontro alla richiesta del camerata Capri Cruciani, il quale vorrebbe limitare la prima voce della tabella B) esclusivamente ai vini spumanti gassificati artificialmente.

Propone il seguente nuovo testo del disegno di legge che rende anche più chiaro e di più facile applicazione il Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, concernente aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti, *nel seguente nuovo testo*:

ART. 1.

Per le merci indicate nell'annessa tabella A, l'imposta sull'entrata di cui al Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2 è stabilita nella misura di lire 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci, effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

ART. 2.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura del 6 per cento o dell'8 per cento a norma dell'articolo precedente si corrisponde in ragione del 4 per cento o del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al pubblico giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

ART. 3.

Per le importazioni delle merci di cui all'annessa tabella A, l'imposta è dovuta, per l'atto obbiettivo della importazione, nella misura del 6 per cento.

Qualora l'importazione sia effettuata da fabbricanti o produttori, nel Regno, di merci similari a quelle importate, per la vendita delle merci importate posta in essere nel Regno dall'importatore è dovuta l'imposta nella misura normale del due per cento se la merce è venduta nello stesso stato in cui è stata importata e nella misura di cui ai precedenti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

articoli 1 e 2 ove la merce abbia subito manipolazioni, trasformazioni o lavorazioni. Nel primo caso il fabbricante importatore deve tenere un apposito registro di carico e scarico delle merci importate, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro delle finanze.

ART. 4.

Gli atti economici concernenti trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella A, che hanno luogo tra fabbricanti e produttori di merci similari, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del due per cento, indipendentemente dall'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 per la rivendita delle suddette merci.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, successive alla vendita posta in essere dal fabbricante o produttore o alla importazione, resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura normale del due per cento, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 3, per le merci importate da ditte fabbricanti, nel Regno, di merci similari a quelle importate.

ART. 5.

Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella B, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento.

ART. 6.

Per le vendite e forniture delle merci indicate nell'annessa tabella A, fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, nonché a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, le quali alla data di attuazione delle presenti norme, risultino già aggiudicate o in corso di aggiudicazione, si applica la normale imposta sull'entrata del due per cento, fermo rimanendo peraltro il disposto del primo comma dell'articolo 53 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

ART. 7.

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni stabilite nel Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

ART. 8.

Le modificazioni apportate con la presente legge al Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, sono applicabili a decorrere dal 25 agosto 1940-XVIII, fatta eccezione per la modificazione apportata all'ultimo capoverso della tabella allegato B, annessa al succitato decreto-legge. Non sono peraltro rimborsabili le somme eventualmente corrisposte, a norma del citato Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, a titolo d'imposta, sopratassa e penale.

ART. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e a coordinare in unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate fino alla data di approvazione del detto testo unico in materia d'imposta generale sull'entrata.

TABELLA A.

Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcole.
Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche.
Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.
Essenze, estratti, acque ed ogni altro prodotto od articolo per toletta e profumi d'ogni genere, cosmetici, vaselina da toletta, petroli ed oli per capelli, pomate e tinture per capelli; dentifrici, pasta da denti, smalto per unghie; saponi profumati ed antisettici ed ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

TABELLA B.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.
Pietre preziose; perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato; lavori in oro ed in platino; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

CAPRI CRUCIANI insiste perchè siano esclusi dall'aumento i vini spumanti naturali. Non comprende poi perchè in un Paese come

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'Italia ricchissimo di acque minerali naturali, non si debbano colpire quelle gassificate artificialmente.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che per la esclusione dall'aumento di tutte le acque minerali militano ragioni tecniche, essendovi acque a tipo medicamentoso. Praticamente, però, quasi tutte le acque finirebbero con l'essere considerate medicamentose e la tassazione verrebbe a dare scarsi risultati. Perciò è preferibile non comprenderle nella tabella.

Conferma di non poter aderire alla richiesta esclusione dei vini spumanti, che soddisfano indubbiamente un consumo voluttuario.

PRESIDENTE pone a partito il nuovo testo presentato dal Ministro delle finanze:

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie. (1012-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, riguardante l'adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi e modifiche di alcune aliquote della tariffa relative alle imposte di registro ed ipotecarie, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, è sostituito il seguente:

«Le disposizioni del precedente articolo non si applicano:

a) ai trasferimenti immobiliari per i quali il valore venale alla data del trasferimento, accertato ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, risulti non superiore a lire 50,000, e, se di valore eccedente, fino a concorrenza di tale importo, sempre che il valore accertato ai sensi degli articoli sopra citati non superi lire 300,000.

Ai fini della disposizione di cui sopra, si cumulano i valori accertati in ordine ai trasferimenti effettuati dallo stesso venditore ad uno stesso compratore nel periodo di un anno, a decorrere dalla data della prima vendita posta in essere, dopo il 27 giugno 1940-XVIII, quando hanno per oggetto immobili situati nel territorio dello stesso Comune o di Comuni confinanti;

b) agli atti pubblici stipulati in esecuzione di promesse di vendite immobiliari registrate anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII;

c) ai trasferimenti immobiliari per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, esenti, in forza di legge, da registrazione o da imposta

di registro, oppure soggetti alla sola imposta fissa di registro;

d) ai trasferimenti derivanti da sentenze e da vendite coatte in genere;

e) ai trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito alla emissione del decreto che autorizza l'espropriazione. Nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi evidente scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, è in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, l'esenzione dalla speciale imposta del 60 per cento di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla esistenza del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'opera o di quello che autorizza l'espropriazione;

f) ai trasferimenti di immobili posti in essere dagli enti o istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

g) alle rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933-XI, n. 1041;

h) ai trasferimenti immobiliari effettuati a favore di istituti di credito fondiario ed alle rivendite da questi posti in essere, anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini, nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

i) ai trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atti di divisione, quando il trasferimento ha luogo fra parenti fino al 3° grado, ed altresì ai trasferimenti immobiliari derivanti da cessione di quote o di cointeressenze immobiliari fra coeredi, quando la cessione ha luogo fra parenti fino al 3° grado, oppure fra il coniuge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'autore della successione e parenti di quest'ultimo fino al 3° grado;

l) alle assegnazioni di beni immobili effettuate a norma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, che hanno luogo nel periodo di tempo nello stesso articolo indicato;

m) alle alienazioni di beni immobili effettuate dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con l'articolo 11 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, comprese le vendite effettuate dagli Istituti delegati, a norma del successivo articolo 12 dello stesso Regio decreto-legge;

n) agli atti di fusione di società regolarmente costituite anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII.

Nel caso di compromessi o di scritture private portanti trasferimenti immobiliari, non registrati anteriormente al 28 giugno 1940-XVIII, anche se contengono il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plusvalore che eventualmente venisse accertato in base all'atto di trasferimento da stipularsi.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio, previa registrazione con imposta fissa, salva l'applicazione delle altre imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sovrimposta. Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate promesse e scritture di vendite, effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenze. Ove invece la sentenza confermi il trasferimento, sono dovute le imposte ordinarie e quella speciale.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII ».

All'articolo 4, è sostituito il seguente:

I prezzi, i corrispettivi e i valori risultanti dalle dichiarazioni delle parti o determinati dagli Uffici sono soggetti a revisione con l'osservanza delle norme e con la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito, con modificazioni,

nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, al fine di determinare il valore venale in comune commercio dei beni trasferiti con riferimento alle date stabilite dal precedente articolo 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di determinare con proprio decreto particolari norme e criteri da seguire sia dagli Uffici che dalle Commissioni amministrative, ai fini della valutazione dell'immobile alla data del trasferimento, nonché alla data del 1° gennaio 1939-XVII.

All'articolo 5, è sostituito il seguente:

L'aliquota dell'imposta di registro di cui alla lettera a) dell'articolo 81 della tariffa allegata A alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, è elevata dal 0,40 per cento all'1 per cento, per quanto riguarda i conferimenti di denaro ed i contratti di locazione di cose o di opere ed al 2 per cento per quanto riguarda il conferimento di beni mobili comprese le merci.

L'aliquota d'imposta di cui alla lettera b) dello stesso articolo 81 della tariffa sopra richiamata, concernente il conferimento di stabilimenti od opifici industriali, è elevata dal 2 per cento al 4 per cento.

Per gli atti di fusione di società le aliquote d'imposta di registro di cui al presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Sono del pari ridotte ad un quarto le aliquote d'imposta di registro di cui al precedente articolo 1 per gli atti di fusione fra società delle quali anche una soltanto sia stata costituita a decorrere dal 28 giugno 1940-XVIII.

All'articolo 11, è sostituito il seguente:

In luogo della penale di cui all'articolo 40 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dall'articolo 2 del Regio decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, qualora l'ammontare complessivo dell'imposta che risulterà dovuta in seguito all'accertamento dell'ufficio resosi definitivo, superi di un terzo l'ammontare complessivo delle imposte liquidate al momento della registrazione, le parti incorrono solidalmente in una pena pecuniaria da un minimo pari ad un decimo ad un massimo pari ad un terzo della maggiore imposta complementare dovuta.

Ai fini tuttavia dell'applicazione della pena pecuniaria di cui al comma precedente, si terrà conto delle eventuali rettifiche dei valori dichiarati nell'atto che il contribuente potrà fare, con dichiarazione scritta, al competente Ufficio del registro, prima della data di emissione della decisione della Commissione distrettuale sul contestato accertamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

All'articolo 12, è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 11 del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti in forma pubblica di data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione ovvero assoggettati ad imposta fissa di registro per essere subordinati a condizione sospensiva, sempre quando la formalità della registrazione e della denuncia della verificata condizione abbiano luogo nei termini di legge.

Provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo. (1025)

ART. 1.

All'articolo 2 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto subentra di diritto nella gestione degli appalti i cui concessionari sono dichiarati decaduti a termini di legge. Il Prefetto, udito il Podestà, fisserà le condizioni dell'appalto ».

ART. 2.

I comuni aventi una popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbiano concessa la riscossione delle imposte di consumo ai consorzi di esercenti, a norma dell'articolo 89 del testo unico 14 settembre 1934-IX, n. 1175 per la finanza locale, affideranno, allo scadere dei contratti in corso, la riscossione delle imposte stesse all'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (I. N. G. I. C.) per un triennio, con garanzia di un minimo di provento e mediante un aggio che saranno determinati dal Prefetto, udito il Podestà.

Saranno del pari affidati all'Istituto e per eguale periodo di tempo, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, le gestioni per la riscossione delle imposte di consumo nei comuni e nei casi di cui al primo comma, qua lora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato stipulato il relativo contratto.

Il personale attualmente in servizio presso le gestioni dei consorzi, in quanto ne abbia titolo a sensi delle vigenti disposizioni, sarà confermato dall'Istituto.

ART. 3.

I comuni della classe *H*, di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, che attualmente gestiscono direttamente la riscossione delle imposte di consumo, dovranno, entro il 31 dicembre 1940-XIX, affidare all'Istituto il servizio stesso per un triennio ed alle condizioni fissate dal Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.

ART. 4.

I comuni delle classi da *A* a *G* e quelli della classe *I*, che sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione centrale per la finanza locale, a' sensi dell'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934-XII, n. 383, della legge comunale e provinciale, devono — su proposta della Commissione stessa — affidare all'Istituto per un triennio la gestione delle imposte di consumo se la conducono in economia.

Le condizioni dell'appalto saranno fissate dal Ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.

ART. 5.

Ai pubblici incanti ed alle licitazioni per l'appalto della gestione delle imposte di consumo, nei comuni della classe *I*, di cui all'articolo 11 del testo unico per la finanza locale, può partecipare o deve essere invitato anche il locale Consorzio degli esercenti, quando abbia tenuto la gestione delle imposte di consumo almeno per un triennio, senza dar luogo a rilievi e sia regolarmente iscritto nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo, istituito con la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886.

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41. (1067)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1170, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1940-41.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (1068)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le norme sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Restano ferme le facoltà concesse all'Amministrazione militare dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative sull'Amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, dal regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e dall'articolo 50 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con Regio decreto 17 marzo 1932-X, n. 365.

All'articolo 4, il comma 4° è sostituito dal seguente:

Qualora le Amministrazioni suddette abbiano già speciali organi consultivi, possono integrarli con i rappresentanti di cui al 2° comma.

All'articolo 5, lettera A, il capoverso a) è sostituito dal seguente:

a) dai comandanti di corpo d'armata per importi inferiori a lire 300.000.

Allo stesso articolo 5, lettera B, il capoverso b) è sostituito dal seguente:

b) dai comandanti di corpo d'armata e dagli intendenti d'armata per importi da lire 30.000 a lire 100.000.

All'articolo 7, ultimo comma, alle parole: salvo il ricorso agli speciali organi istituiti o da istituirsi a norma dell'articolo 21, sono sostituite le seguenti altre: salvo ricorso a norma di legge.

All'articolo 12, secondo comma, alle parole: salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'articolo 21, sono sostituite le seguenti altre: salvo ricorso a norma di legge.

L'articolo 21 è soppresso.

Nell'articolo 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Cessato lo stato di guerra, sarà provveduto, pure con decreto Reale, a determinare la data in cui cesseranno di avere applicazione le presenti disposizioni.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture. (1099)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, con l'aggiunta del seguente articolo:

ART. 5-bis.

Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano alle forniture di competenza delle amministrazioni del Ministero delle comunicazioni.

Piano straordinario di azione a favore della conigliocoltura. (1070)

ART. 1.

Allo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo della produzione cunicola nazionale, anche in vista dei bisogni alimentari del Paese, è autorizzata la esecuzione di un piano straordinario di iniziative da svolgersi a mezzo dell'Istituto nazionale di conigliocoltura « Carlo Pacchetti » di Alessandria, sotto le direttive ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per la durata di un quinquennio.

I relativi programmi annuali, formulati dall'Istituto suddetto, sono sottoposti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

Nei programmi di cui al precedente articolo saranno previste particolari provvidenze volte a consentire una più larga distribuzione di materiale scelto, a favore delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista (masaie rurali e Dopolavoro), ad agevolare la costruzione di conigliere razionali a carattere familiare e l'acquisto di riproduttori scelti e, comunque, a favorire ogni altra attività tec-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nica e propagandistica che sia ritenuta utile per il miglioramento e per l'incremento della produzione cunicola.

ART. 3.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui sopra sarà annualmente assegnato, per un quinquennio, all'Istituto nazionale di conigliocultura suddetto, un contributo di lire 1.000.000, sul quale graveranno anche le spese occorrenti alla attrezzatura e al funzionamento dell'Ente: tale somma sarà, a partire dal corrente esercizio 1940-41 e fino all'esercizio 1944-45, annualmente iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nuove disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento. (1071)

ART. 1.

Il limite massimo dello stanziamento dei fondi destinati alla corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti per miglioramenti agrari, inizialmente stabilito dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, numero 3139, in lire 40.000.000 annui e successivamente ridotto a lire 31.700.000, per effetto delle modificazioni disposte dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 settembre 1925-III, n. 1733, dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 240, dalle leggi 30 maggio 1932-X, n. 720 e 13 giugno 1935-XIII, n. 1213, dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, numero 236, dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, e dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, è elevato a lire 50.000.000 annui, con incremento annuo di lire 4 milioni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1940-41.

ART. 2.

Il limite annuo di impegno per i contributi di cui sopra, stabilito in lire 3.000.000 dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, è aumentato a lire 4 milioni.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Erogazione delle spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi. (1072)

ARTICOLO UNICO.

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sugli stanziamenti iscritti, con decreti del Ministro per le finanze, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, modificato dall'articolo 2 della legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 651, per far fronte alle spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi, potranno essere erogate per lo stesso titolo nell'esercizio successivo.

Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio da lire 2 e da lire 1 ritirate dalla circolazione in base al Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743. (1075)

ART. 1.

È concesso un nuovo termine, fino al 31 ottobre 1940-XIX, per il cambio al valore nominale delle monete di nichelio da lire due e da lire una, ritirate dalla circolazione ai sensi del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.

ART. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° settembre 1940-XVIII.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonchè al bilancio dei patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1077)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazio-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nel bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economici per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

Il concorso del Fondo speciale delle corporazioni nelle spese per il funzionamento della Regia stazione sperimentale per i combustibili, previsto dall'articolo 13, secondo comma, del Regio decreto 23 marzo 1940, anno XVIII, n. 744, è stabilito nella misura annua di lire 250,000.

Detta somma sarà annualmente versata in Tesoreria, con imputazione al capitolo dell'entrata corrispondente a quello n. 151 dell'esercizio finanziario 1940-41, per essere portata in aumento all'assegnazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni relativo al mantenimento delle Regie stazioni sperimentali.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La somma annua di lire 42,000,000 autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità è aumentata, per l'esercizio finanziario 1940-41, dell'ulteriore somma di lire 52,000,000, di cui lire 2,000,000 da erogare ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del Regio decreto-legge medesimo.

ART. 6.

Per occorrenze di carattere straordinario connesse allo stato di guerra sono autorizzate le seguenti ulteriori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero dell'interno . . .	L. 20,000,000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	» 2,500,000

ART. 7.

L'integrazione a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, di cui all'articolo 2 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546, è stabilita per l'anno 1940, nella somma di lire 1,500,000.

ART. 8.

È autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

lire 3,600,000 per l'acquisto, la sistemazione degli impianti elettrici e telefonici e l'arredamento di un fabbricato in Roma, in Via Caroncini, da adibire a sede di uffici e servizi finanziari;

Ministero degli affari esteri:

lire 869,221 da erogare a favore della Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione di mutui contratti anteriormente al 1938;

Ministero dell'interno:

lire 2,300,000 per l'acquisto di uno stabile in Roma, alla Circonvallazione Appia, da destinare all'accasermamento di Corpi di Polizia.

Ministero dei lavori pubblici:

lire 300,000 per occorrenze relative alla costruzione di alloggi presso i magazzini del Provveditorato Generale dello Stato in Torricola.

ART. 9

L'Amministrazione del Fondo Massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata ad acquistare un fabbricato in Roma da destinare a sede del nucleo di Polizia tributaria investigativa.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte le necessarie variazioni nel bilancio del Fondo massa suddetto.

ART. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo di lire 1,633,000 per l'attuazione di apprestamenti protettivi antiaerei nei porti del Regno.

La spesa relativa farà carico al fondo di lire 3,645,000 autorizzato con la legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 661, per le occorrenze straordinarie delle Capitanerie di porto connesse allo stato di guerra.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41.**

In aumento:

Capitolo n. 155-bis. — Diritto proporzionale, ecc. da versare dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi prestiti, ecc.	L.	207,598.43
Capitolo n. 370. — Rifusione delle somme anticipate, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc.	»	10,000,000 —

Totale	L.	10,207,598.43

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41**

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	18,000 —
Capitolo n. 58. — Premi di operosità, ecc., al personale del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	292,000 —
Capitolo n. 102. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	900,000 —
Capitolo n. 135. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	230,000 —
Capitolo n. 139. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc., dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . .	»	8,000,000 —
Capitolo n. 141. — Premi di operosità, ecc., agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . .	»	200,000 —
Capitolo n. 170-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somma da erogare, in relazione ai versamenti per diritto proporzionale effettuati dagli assegnatari di alloggi in Cooperative edilizie a contributo statale, per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle spese anticipate e per il pagamento dei compensi dovuti per la ricezione e conservazione degli atti concernenti gli appartamenti predetti (articolo 151 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, e decreto ministeriale 6 maggio 1940-XVIII)	»	142,123.55

<i>Da riportarsi</i>	L.	9,782,123.55

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 9,782,123.55
Capitolo n. 209. — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne, ecc.	»	132,500 —
Capitolo n. 249. — Spese di amministrazione, ecc. Canali Cavour . . .	»	200,000 —
Capitolo n. 374-bis (<i>Di nuova istituzione — Sotto la nuova sottorubrica « Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra »</i>). — Stipendi ed assegni fissi al personale del Corpo della Regia guardia di finanza comandato a prestar servizio presso il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e gli uffici dipendenti	»	550,000 —
Capitolo n. 394-bis (<i>Di nuova istituzione — Sotto la nuova rubrica « Amministrazione dei servizi per la finanza locale »</i>). — Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione dalle imposte di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate (articolo 82 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con Regio decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138)	»	5,000,000 —
Capitolo n. 421-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spesa per l'acquisto, la sistemazione degli impianti elettrici e telefonici e l'arredamento di un fabbricato in Roma, in Via Caroncini, da adibire a sede di uffici e servizi finanziari	»	3,600,000 —
Capitolo n. 570 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	90,300 —
	Totale degli aumenti . . .	L. <u>19,354,923.55</u>

b) *Modifiche di denominazioni:*

- Capitolo n. 57. — Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed indennità di licenziamento al personale medesimo che cessa dal servizio.
- Capitolo n. 618 (*Aggiunto*). — Somme da corrispondere all'Azienda generale italiana petroli o da erogare ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 580, per la partecipazione all'aumento del capitale azionario della Società Anonima Azienda Italiana Idrogenazione Combustibili, di cui al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 152.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 93-sexies (<i>Di nuova istituzione</i>). — Assegnazione straordinaria alla Fondazione Nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1938.	L.	869,221 —
Capitolo n. 93-septies (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somme da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per l'ammortamento del mutuo di lire 25,000,000 concesso alla Fondazione Nazionale « Figli del Littorio » per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937-XVI (articolo 10 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889 — seconda delle 35 annualità)	»	1,636,619 —
Capitolo n. 129. (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Assegnazione straordinaria per completare l'arredamento di « Villa Madama » in Roma.	»	80,000 —
	Totale . . .	L. <u>2,585,840 —</u>

b) *Modifica di denominazione:*

- Capitolo n. 76. — Spese per il funzionamento delle scuole italiane e per gli stipendi e indennità agli insegnanti italiani in Albania; borse di studi e premi; refezione scolastica.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 14. — Spese per le statistiche, ecc.	L.	450,000 —
Capitolo n. 18. — Spese per studi, ecc. interessanti le colonie, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 42 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Spese per la pubblicazione del bollettino meteorologico dell'Africa Italiana.	»	48,000 —
Capitolo n. 54 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori al 1939-40	»	23,016 —
Totale degli aumenti		L. 821,016 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 33. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese, ecc. nelle colonie, ecc.	L.	773,016 —
--	----	-----------

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 11. — Affitto di locali, ecc.	L.	72,500 —
Capitolo n. 47-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Sussidi agli insegnanti delle scuole rurali in servizio o cessati dall'ufficio, alle loro vedove, ai loro genitori, e agli orfani, compresi i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro	»	20,000 —
Totale degli aumenti		L. 92,500 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 46. — Spese per i servizi amministrativi, ecc. (Scuole rurali)	L.	20,000 —
--	----	----------

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Capitolo n. 13 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri — Impianto di stazioni radioelettriche	L.	2,800,000 —
Capitolo n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. — Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	»	31,217,275 —
Capitolo n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento, ecc.	»	8,000,000 —
Capitolo n. 72. — Casernaggio pei Reali carabinieri, ecc. — Indennità di alloggio, ecc.	»	18,000,000 —
Capitolo n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	1,300,000 —
Capitolo n. 88. — Retribuzioni, ecc. al personale avventizio, ecc.	»	900,000 —
Capitolo n. 99. — Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci, ecc.	»	500,000 —
Da riportarsi		L. 62,717,275 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 62,717,275 —
Capitolo n. 102-ter. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, ecc. di lavori di protezione antiaerea in talune provincie del Regno . . .	»	15,000,000 —
Capitolo n. 107. — Premi di nuzialità e natalità	»	52,000,000 —
Capitolo n. 108. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia, ecc.	»	2,300,000 —
Capitolo n. 108-ter. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 124 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio per notizie alle famiglie dei militari richiamati, ecc.	»	100,000 —
	Totale . . .	L. 137,117,275 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40. — Manutenzione di case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	L.	500,000 —
Capitolo n. 76. — Edifici pubblici governativi	»	300,000 —
Capitolo n. 98. — Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	»	24,000,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 24,800,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	L.	500,000 —
--	----	-----------

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Capitolo n. 110 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle spese sostenute per gli stipendi ed assegni corrisposti al personale dipendente collocato fuori ruolo, ecc.	L.	280,000 —
--	----	-----------

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Capitolo n. 67-bis. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra	L.	24,000,000 —
---	----	--------------

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Capitolo n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc.	L.	18,500,000 —
Capitolo n. 57. — Anticipazioni ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi, ecc.	»	10,000,000 —
	Totale . . .	L. 28,500,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

In aumento:

Capitolo n. 125-bis. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc. della Milizia forestale dipendenti dallo stato di guerra. . . . L. 2,500,000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 18. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc. L. 142,000 —
 Capitolo n. 52-bis (*Di nuova istituzione*). — Saldo degli impegni per spese postali e telegrafiche riguardanti l'esercizio finanziario 1939-40 » 1,550,000 —
 Capitolo n. 72 (*Aggiunto - In conto competenza*). — Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati, ecc. » 23,849,335 —
 Totale degli aumenti L. 25,541,335 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 56. — Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri, ecc. L. 142,000 —

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Indennità di missioni, ecc. L. 100,000 —
 Capitolo n. 5. — Spese per il ricevimento di missioni, ecc. » 250,000 —
 Capitolo n. 11. — Spese casuali » 19,000 —
 Capitolo n. 24. — Retribuzioni, ecc. al personale locale, ecc. » 100,000 —
 Capitolo n. 44-ter (*Di nuova istituzione*). — Somme da erogare a saldo di liquidazioni relative all'esercizio finanziario 1939-40, per premi ai produttori di pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, nonché a quelli che noleggiavano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia, giusta l'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo » 9,000,000 —
 Totale degli aumenti L. 9,469,000 —

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 25. — Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi Addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Ministero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

In aumento:

Capitolo n. 3. — Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale: retribuzioni, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 13-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	»	250,000 —
Totale	L.	<u>350,000 —</u>

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In diminuzione:

Capitolo n. 76. — Edifici pubblici governativi	L.	<u>97,000 —</u>
--	----	-----------------

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Capitolo n. 80-ter. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	L.	<u>97,000 —</u>
--	----	-----------------

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI
EX-ECONOMALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1940-41

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 25 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Spese per il personale non di ruolo, ecc.	L.	<u>80,000 —</u>
---	----	-----------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	L.	<u>80,000 —</u>
--	----	-----------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Convalidazione dei Regi decreti 24 luglio 1940-XVIII, n. 1141 e 3 agosto 1940-XVIII, n. 1142, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. (1078)

ARTICOLO UNICO.

Sono convalidati i decreti Reali 24 luglio 1940-XVIII, n. 1141 e 3 agosto 1940-XVIII, n. 1142, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41.

Autorizzazione di spesa di lire 6,000,000 per la costruzione della nuova sede del Regio Istituto tecnico industriale di Livorno. (1081)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 6,000,000 per la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici della nuova sede del Regio Istituto tecnico industriale di Livorno.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione della somma autorizzata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in parti eguali in quattro esercizi a decorrere dall'esercizio 1940-1941.

Trasferimento della costruenda Casa Littoria di Roma in proprietà dello Stato, per essere destinata a nuova sede del Ministero degli affari esteri. (1082)

ART. 1.

L'edificio già destinato alla « Casa Littoria » che trovasi in costruzione, in Roma, sull'area demaniale dell'ex poligono della Farnesina, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in base al Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 951, ed alla convenzione stipulata in data 28 giugno 1938-XVI, tra il Partito Nazionale Fascista ed il suddetto Ministero, nonchè gli accessori e pertinenze relativi, passano in piena ed assoluta proprietà dello Stato per essere destinati a sede del Ministero degli affari esteri.

Lo Stato subentrerà di pieno diritto al Direttorio del Partito Nazionale Fascista

nel contratto di appalto da questo stipulato addì 11 maggio 1938-XVI con l'Impresa Tudini Talenti e nella convenzione 6 maggio 1938-XVI con gli architetti incaricati della progettazione e consulenza artistica.

ART. 2.

Il prestito obbligazionario di lire 125 milioni emesso in virtù del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, convertito nella legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1090, per la costruzione della « Casa Littoria », sarà destinato prevalentemente alla costruzione delle « Case Littorie » nei comuni costituiti da piccoli centri rurali e di confine.

Resta ferma la garanzia statale di cui all'articolo 2 del citato Regio decreto-legge.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 91,000,000, in aggiunta alla somma di lire 12,000,000 autorizzata con Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 300, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per la espropriazione dell'area che era stata destinata alla nuova sede del Ministero degli affari esteri, per provvedere:

a) al rimborso al Partito Nazionale Fascista delle somme erogate per i lavori di costruzione dell'edificio di cui all'articolo 1 e delle spese relative al finanziamento delle somme stesse;

b) alla prosecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio anzidetto.

La complessiva spesa di lire 103,000,000 verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 75,000,000 nell'esercizio 1940-41, lire 20,000,000 nello esercizio 1941-42 e lire 8,000,000 nell'esercizio 1942-43.

ART. 4.

Il Ministro delle finanze provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Proroga del termine per l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena. (1083)

ARTICOLO UNICO.

Le costruzioni edilizie disciplinate nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1847, convertito nella

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena, e nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 409, che approva le varianti al piano stesso, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 20 gennaio 1942-XX, ma entro il 20 gennaio 1946-XXIV, ferma restando, in tal caso, la decorrenza della esenzione stessa dal 21 gennaio 1942-XX.

Concessione dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato per la « Zona B » ad oriente del Bisagno nella città di Genova. (1084)

ARTICOLO UNICO.

Alle nuove costruzioni che sorgeranno, ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1829, per l'attuazione del piano particolareggiato del piano regolatore riguardante il centro della città di Genova, denominato « Zona B » ad oriente del Bisagno, è conservata la esenzione venticinquennale dalla normale imposta e dalle sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, anche se iniziate dopo il 31 dicembre 1939-XVIII, ma entro il 31 dicembre 1944-XXIII, sempre che siano compiute nel periodo di tre anni dall'inizio, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, ferma restando, ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza dell'esenzione dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Nulla è innovato a quanto è stabilito nell'ultimo comma del suddetto articolo 13 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390.

Finanziamento delle spese straordinarie per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito. (1089)

ART. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad assumere impegni per spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra

entro il limite di 14 miliardi, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814.

ART. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione della suddetta somma di 14 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, riguardante aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti. (1100)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, concernente aumento dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di prodotti, *nel seguente nuovo testo:*

ART. 1.

Per le merci indicate nell'annessa tabella A, l'imposta sull'entrata di cui al Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, è stabilita nella misura di lire 6 per cento per le vendite effettuate dal fabbricante o produttore ai commercianti che destinano le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni e nella misura dell'8 per cento per le vendite delle stesse merci, effettuate dal fabbricante o produttore in confronto di ogni altro acquirente.

ART. 2.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, effettuate dai fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, separati dalla fabbrica o luogo di produzione, l'imposta nella misura del 6 per cento o dell'8 per cento a norma dell'articolo precedente si corrisponde in ragione del 4 per cento o del 6 per cento del prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio delle merci dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci e negozi e in ragione del 2 per cento all'atto della vendita al

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pubblico giusta le norme stabilite per la vendita al minuto dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

ART. 3.

Per le importazioni delle merci di cui all'annessa tabella A, l'imposta è dovuta, per l'atto obbiettivo della importazione, nella misura del 6 per cento.

Qualora l'importazione sia effettuata da fabbricanti o produttori, nel Regno, di merci similari a quelle importate, per la vendita delle merci importate posta in essere nel Regno dall'importatore è dovuta l'imposta nella misura normale del due per cento se la merce è venduta nello stesso stato in cui è stata importata e nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ove la merce abbia subito manipolazioni, trasformazioni o lavorazioni. Nel primo caso il fabbricante importatore deve tenere un apposito registro di carico e scarico delle merci importate, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro delle finanze.

ART. 4.

Gli atti economici concernenti trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella A, che hanno luogo tra fabbricanti e produttori di merci similari, sono soggetti alla normale imposta sull'entrata in ragione del due per cento, indipendentemente dall'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 per la rivendita delle suddette merci.

Per le vendite delle merci di cui all'annessa tabella A, successive alla vendita posta in essere dal fabbricante o produttore o all'importazione, resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'entrata nella misura normale del due per cento, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 3, per le merci importate da ditte fabbricanti, nel Regno, di merci similari a quelle importate.

ART. 5.

Gli atti economici concernenti i trasferimenti delle merci di cui all'annessa tabella B, comprese le importazioni e le vendite al minuto, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 4 per cento.

ART. 6.

Per le vendite e forniture delle merci indicate nell'annessa tabella A, fatte alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, al

Partito Nazionale Fascista, all'Opera Nazionale Dopolavoro ed alla Gioventù Italiana del Littorio, nonchè a quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato, le quali alla data di attuazione delle presenti norme, risultino già aggiudicate o in corso di aggiudicazione, si applica la normale imposta sull'entrata del due per cento, fermo rimanendo peraltro il disposto del primo comma dell'articolo 53 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

ART. 7.

Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni stabilite nel Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2.

ART. 8.

Le modificazioni apportate con la presente legge al Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, sono applicabili a decorrere dal 25 agosto 1940-XVIII, fatta eccezione per la modificazione apportata all'ultimo capoverso della tabella allegato B, annessa al succitato decreto-legge. Non sono peraltro rimborsabili le somme eventualmente corrisposte, a norma del citato Regio decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1169, a titolo d'imposta, sopra-tassa e penale.

ART. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e a coordinare in unico testo le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate fino alla data di approvazione del detto testo unico in materia d'imposta generale sull'entrata.

TABELLA A.

Vini spumanti.

Liquori ed aperitivi a base di alcole.

Macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche.

Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.

Essenze, estratti, acque ed ogni altro prodotto od articolo per toletta e profumi d'ogni genere, cosmetici, vaselina da toletta, petroli ed oli per capelli, pomate e tinture per capelli; dentifrici, pasta da denti, smalto per unghie; saponi profumati ed antisettici ed

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucri qualsiasi.

TABELLA B.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.

Pietre preziose; perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato; lavori in oro ed in platino; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI